

AGEVOLAZIONI FISCALI

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate 3 gennaio 2001, n. 1

Lo scorso 3 gennaio, l'Agenzia per le entrate del Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare numero 1 con le prime indicazioni operative sulla Finanziaria 2001.

In quella norma sono contenute tra l'altro, le disposizioni di carattere tributario (afferenti quindi al Ministero delle Finanze) per le persone con disabilità. Si tratta delle nuove formule di detrazione delle spese sostenute per l'eliminazione di barriere architettoniche e dell'estensione delle agevolazioni relative ai mezzi di trasporto privato anche alle persone con disabilità psichica o intellettiva.

Barriere architettoniche

Gli oneri per l'eliminazione di barriere architettoniche sono detraibili in ragione del 36% della spesa sostenuta a patto che abbiano ad oggetto ascensori e montacarichi, o la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità.

Gli aventi diritto sono solo le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Agevolazione sui veicoli

Il comma 7 dell'articolo 30 della Finanziaria estende le agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati alle persone con handicap motorio anche a chi ha una disabilità intellettiva o psichica. Si tratta di una misura che segue il "collegato fiscale" che aveva già esteso quegli



stessi benefici anche ai non vedenti e ai sordomuti. Secondo quel comma l'Iva agevolata, la detraibilità della spesa, l'esenzione dal pagamento del bollo auto, interesseranno quindi anche "i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo".

Nessun adattamento quindi viene previsto come obbligatorio (com'è logico che sia) per le persone con disabilità intellettiva. Al contrario, la Circolare n. 1, al punto 2.3.5, che riguarda appunto i veicoli destinati a questa categoria di disabili afferma: "Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica."

In sostanza si esclude l'obbligatorietà dell'adattamento, anche di serie, reintrodotta da una scorretta lettura della norma. Questa affermazione che non è poi nemmeno realistica poiché la persona con disabilità mentale e psichica, non necessita di alcun adattamento al trasporto, come non ne necessita il non vedente o il sordomuto per i quali infatti il Ministero delle Finanze ha già precisato che: "non è richiesto che i veicoli siano dotati di specifici adattamenti" (Circolari 74/2000 e 207/2000).

Per quanto riguarda l'individuazione ai fini dei nuovi benefici fiscali delle persone con "con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni". Per ora, non vengono precisate né condizioni né modalità di accesso né documentazione da esibire.